

Regolamento d'Istituto per il Reclutamento di Personale AFAM

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art . 1. Oggetto, Finalità e Fonti Normative.....	3
Art . 2. Definizioni e Principi del Reclutamento	3
Art . 3. Programmazione del Personale	4
Art . 4. Ciclo del Reclutamento	5
Art . 5. Contenuti dei bandi di selezione	6
Art . 6. Collaborazioni tra Istituzioni.....	6
Art . 7. Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie.....	7
TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.....	9
CAPO I - Transito di settore artistico, scambio di sede e mobilità	9
Art . 8. Transito di settore disciplinare dei Docenti.....	9
Art . 9. Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni.....	9
Art . 10. Procedure di Mobilità (Personale Docente e Ricercatore)	10
CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente	11
Art . 11. Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato	11
Art . 12. Requisiti di Ammissione dei Candidati.....	11
Art . 13. Commissioni Giudicatrici.....	11
Art . 14. Svolgimento delle Prove d'Esame	12
Art . 15. Valutazione dei Titoli.....	13
Art . 16. Formazione e Approvazione delle Graduatorie.....	13
CAPO III - Reclutamento del personale docente a tempo determinato e per incarichi d'insegnamento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art . 17. Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato.....	13
Art . 18. Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato.....	15
Art . 19. Incarichi di Insegnamento (DPR 83/2024, Art. 10)	16
TITOLO III -RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI	17
CAPO IV - Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato.....	17
Art . 20. Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato	17
Art . 21. Requisiti di Ammissione dei Candidati.....	17
Art . 22. Domande di Partecipazione.....	17
Art . 23. Commissioni Giudicatrici.....	18
Art . 24. Svolgimento delle Prove d'Esame	18
Art . 25. Valutazione dei Titoli.....	19
Art . 26. Formazione e Approvazione delle Graduatorie.....	19
CAPO V - Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per Contratti di Ricerca.	20
Art . 27. Reclutamento del Personale Ricercatore a Tempo Determinato.....	20
Art . 28. Contratti di ricerca.....	21
TITOLO IV -RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE	22
Art . 29. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato	22
Art . 30. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo	23
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	23

Art . 31	Disposizioni Transitorie in Materia di Reclutamento	23
Art . 32	Precedenze nelle procedure selettive.....	24
Art . 33	Riserve di posti previste dalla legge.....	24
Art . 34	Nomina dei Vincitori.....	25
Art . 35	Trattamento dei Dati Personali.....	25
Art . 36	Rinvio normativo e entrata in vigore.....	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, Finalità e Fonti Normative

1. Il presente Regolamento, in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, disciplina le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, ricercatore e del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato del Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna. Esso si conforma, inoltre, a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il reclutamento del personale docente è finalizzato ad assicurare la qualità dell'offerta formativa, la valorizzazione delle eccellenze e l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Istituzione.
3. Il reclutamento del personale ricercatore è finalizzato a garantire la qualità della ricerca artistica e scientifica, la promozione delle competenze specialistiche e l'innovazione nei settori disciplinari di riferimento.
4. Il reclutamento del personale tecnico-amministrativo è finalizzato a garantire l'efficienza organizzativa, la qualità dei servizi istituzionali e il supporto qualificato alle attività didattiche, artistiche, di ricerca e amministrative.
5. Tutte le procedure di reclutamento avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, merito, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione.

Art. 2. Definizioni e Principi del Reclutamento

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per:
 - a. «Legge»: la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
 - b. «Istituzioni»: le Accademie di belle arti statali, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti superiori di Studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 508/1999.
 - c. «Ministro»: il Ministro dell'università e della ricerca.
 - d. «Ministero»: il Ministero dell'università e della ricerca.
 - e. «CNAM»: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
 - f. «Portale unico del reclutamento»: il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 - g. «Settori artistico-disciplinari»: gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e ss. mm. e ii..
 - h. «Settori concorsuali»: le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti a tempo indeterminato e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare.
 - i. «Graduatorie nazionali»: le graduatorie ad esaurimento (GNE), le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) e le altre graduatorie elencate all'articolo 1, comma 1, lettera i) del DPR 83/2024.

- j. «Dotazione organica»: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
- k. «Profili professionali» così come individuati nel CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 4 aprile 2024.
- l. «Profilo disciplinare»: un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Art. 3. Programmazione del Personale

1. Le istituzioni predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, pieno o definito, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, nei limiti della dotazione organica, dei posti già vacanti e di quelli presumibilmente disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, del numero di ricercatori che raggiungono i requisiti per il passaggio alla docenza, e degli equilibri di bilancio (Art. 3, comma 1 del DPR 83/2024).
2. La programmazione si conforma alle seguenti disposizioni, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili dal Ministero (Art. 3, comma 2 del DPR 83/2024):
 - a. **Variazione di organico:** Possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e viceversa, con specifica motivazione e secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, del DPR 28 febbraio 2003, n. 132.
3. **Conversione di cattedre:** Possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Tale conversione non è sottoposta ad approvazione del Ministero ma è soggetta a obbligo di comunicazione.
 - b. **Indisponibilità di cattedre e posti:** Possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, con specifica motivazione. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o incarichi.
 - c. **Destinazione di cattedre a docenti di ruolo:** Possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al medesimo settore artistico-disciplinare, con la procedura di cui all'articolo 12 del DPR 83/24. Nell'ambito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 4, comma 5 del DPR 83/24 i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze

professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione (Art 12 co. 3).

- d. **Destinazione al reclutamento a tempo indeterminato:** Destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo la Tabella 2 allegata al DPR 83/2024 e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia secondo la relativa Tabella 1 (relativa al reclutamento a tempo indeterminato) allegata al DPR 83/2024. La spesa complessiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- e. **Cattedre destinate alla mobilità:** Eventuale individuazione fra le cattedre destinate al reclutamento, di quelle da coprire tramite la mobilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del DPR 83/2024.
- f. **Istituzione di cattedre a tempo definito:** Possibilità di istituire cattedre a tempo definito (impegno orario pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno). Le conversioni e le indisponibilità possono riguardare anche cattedre a tempo definito.
- g. **Conversione cattedra a tempo definito in tempo pieno:** Possibilità, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno.
- h. **Conversione cattedra a tempo pieno in tempo definito:** Possibilità, nell'ambito delle conversioni, di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato, con conservazione della classe stipendiale.

Art. 4. Ciclo del Reclutamento

- 1. Il Ciclo del reclutamento e della mobilità prevede le seguenti fasi:
 - a. Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione (Art. 4, comma 1 del DPR 83/2024).
 - b. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla spesa complessiva per il reclutamento è adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il 31 dicembre successivo, il Ministero comunica le cessazioni effettivamente intervenute (Art. 4, comma 2 del DPR 83/2024).
 - c. La programmazione del reclutamento è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, con possibilità di aggiornamento annuale (Art. 4, comma 3 del DPR 83/2024).
 - d. Le procedure di reclutamento a tempo indeterminato (articoli 6 e 8 del DPR 83/2024) e a tempo determinato (art. 9 del DPR 83/2024) sono bandite dalle istituzioni, di norma, entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre (Art. 4, comma 4 del DPR 83/2024). Tali procedure sono precedute dagli scambi di sede e, laddove prevista dalla programmazione triennale, dalla mobilità.
 - e. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilità possono essere inseriti nella programmazione ed essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al punto d) e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità. (Art. 4, comma 6 del DPR 83/2024).

Art. 5. Contenuti dei bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti in coerenza con il fabbisogno dell'Istituzione e con la programmazione deliberata dai competenti organi, indicano espressamente almeno i seguenti elementi:
 - a. la tipologia contrattuale prevista (es. tempo indeterminato, determinato, contratto di collaborazione, contratto di ricerca ecc.);
 - b. il numero dei posti disponibili ovvero, nei casi di incarichi di insegnamento o professionali, il monte ore complessivo o l'impegno previsto;
2. la natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra;
- c. il settore artistico-disciplinare, l'eventuale profilo professionale e la tipologia del posto da ricoprire;
- d. i requisiti generali e specifici per l'ammissione, inclusi eventuali titoli di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/2024, nonché i titoli esteri equipollenti;
- e. le modalità e i termini per la presentazione della domanda, anche in via telematica, e per la trasmissione dei titoli. Il termine di presentazione della domanda dalla pubblicazione sul Portale InPA. La pubblicazione deve avvenire anche sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma del Ministero di cui all'art. 15 del DPR 83/2024;
- f. le cause di irricevibilità delle domande e i motivi di esclusione dalla procedura, come previsti dal bando;
- g. l'articolazione delle eventuali prove di selezione (scritta, orale, pratica, titoli, ecc.) con l'indicazione delle materie oggetto delle prove e delle modalità di svolgimento;
- h. la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova, di cui al punto precedente, e per il conseguimento dell'idoneità;
- i. le eventuali riserve di posti previste per legge;
- j. le eventuali precedenza previste (es. ricongiungimento familiare, disabilità, genitorialità, età anagrafica, anzianità di servizio), in coerenza con la normativa vigente;
- k. i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione;
- l. il meccanismo di formazione della graduatoria finale, incluso l'elenco dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio, ai sensi della normativa vigente;
- m. il termine entro il quale devono essere posseduti i requisiti, i titoli di merito e i titoli di preferenza: salvo diversa previsione del bando, tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda; i titoli di preferenza e riserva devono essere posseduti anche alla data di stipula del contratto.
- n. le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;
- o. la validità della graduatoria di merito definitiva che non può essere superiore ai due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge;
- p. gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto o per l'assunzione in servizio;
- q. il trattamento economico previsto, anche solo in forma indicativa;
- r. le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- s. le modalità di proposizione di ricorsi o impugnazioni, in particolare termini e autorità competenti (es. ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
- t. la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di coprire più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare e profilo, secondo quanto previsto dal fabbisogno approvato;
- u. ogni altra informazione utile o prevista da legge o regolamento, inclusa l'indicazione dell'eventuale reperibilità del bando integrale.

Art. 6. Collaborazioni tra Istituzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 83/2024, l'Istituzione può stipulare convenzioni con altre istituzioni AFAM per realizzare forme di collaborazione coerenti con le proprie finalità istituzionali, tenuto conto della domanda formativa e dell'articolazione dell'offerta didattica sul territorio. Tali convenzioni possono avere come oggetto:
 - a. la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento, al fine di ottimizzare le risorse e le competenze disponibili;
 - b. l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso dell'interessato, con definizione delle modalità di ripartizione del monte ore annuale tra le istituzioni, senza maggiori oneri a carico dello Stato.
2. Le convenzioni tra Istituzioni devono prevedere:
 - a. la definizione chiara degli obiettivi, delle attività comuni, delle responsabilità reciproche e della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - b. l'approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Istituzione, per gli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e gestionali;
 - c. la stipula formale della convenzione da parte del Direttore o del legale rappresentante, previa verifica di conformità alla normativa vigente;
 - d. la pubblicazione della convenzione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sezione "Bandi di concorso";
 - e. il riferimento esplicito alla convenzione in tutti i bandi di reclutamento connessi.
3. Le convenzioni devono stabilire:
 - a. la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;
 - b. le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni e la normativa sulla contabilità pubblica;
 - c. l'affidamento al Direttore amministrativo della gestione esecutiva degli aspetti finanziari e contabili, con responsabilità sulla corretta imputazione delle spese e sulla rendicontazione;
 - d. che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del DPR 83/2024 e dell'art. 12 del CCNL AFAM 4 agosto 2010, le istituzioni possono prevedere l'utilizzo congiunto del personale docente, di ruolo o a tempo determinato, per rispondere alla domanda formativa e garantire il completamento del monte ore annuale del personale.

Tale utilizzo è subordinato a:

 - a. l'assenso espresso del docente interessato;
 - b. la stipula di una specifica convenzione scritta tra le istituzioni coinvolte;
 - c. la definizione puntuale del monte ore annuo da svolgere presso ciascuna sede, da parte dei Direttori delle istituzioni;
 - d. la verifica della possibilità di utilizzo congiunto prima dell'attivazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 del DPR 83/2024.

In caso di utilizzo congiunto ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 5:

 - la convenzione e il bando devono specificare: la durata del rapporto, le sedi di servizio e la ripartizione del monte ore;
 - i candidati dovranno allegare alla domanda l'assenso all'utilizzo congiunto;
5. L'Istituzione titolare del docente non può conferire incarichi o collaborazioni per la medesima disciplina a terzi, inclusa la didattica aggiuntiva.

Art. 7. Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie

1. **Pubblicazione delle graduatorie:** Le graduatorie di merito e l'elenco degli idonei sono approvati dal Direttore dell'Istituzione che ha emanato il bando, previa delibera del Consiglio accademico

successiva alla verifica della regolarità degli atti, pubblicati sul sito web dell'Istituzione e nei portali nei quali è obbligatoria la pubblicazione, così come descritto e richiamato nei bandi.

2. **Utilizzo delle graduatorie:** Nei casi in cui sia previsto nel bando, le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato potranno essere utilizzate anche per la stipula di contratti a tempo determinato scorrendo l'elenco degli idonei.
3. Il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, è dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla relativa graduatoria, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

La decadenza si applica altresì:

- a. nei casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla scadenza naturale del contratto;
- b. nei casi di mancata presa di servizio nei termini previsti, limitatamente ai contratti a tempo determinato di durata annuale o ai rinnovi annuali.

Qualora l'assunzione avvenga con ritardo dovuto a giustificato motivo, debitamente documentato e riconosciuto dall'amministrazione, gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del contratto, mentre gli effetti economici decorrono dalla data effettiva di presa di servizio.

Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di istituzioni diverse dall'ente banditore o da quelle formalmente e originariamente convenzionate, lo scorrimento è consentito esclusivamente a partire dagli idonei collocati in posizione successiva rispetto a coloro che abbiano già accettato l'incarico presso l'ente banditore o le istituzioni convenzionate. Restano comunque esclusi dall'utilizzo della graduatoria i candidati che abbiano già accettato l'incarico ovvero che abbiano rinunciato allo stesso.

Il candidato, vincitore o idoneo, che rinunci all'incarico è depennato dalla graduatoria per l'intera durata della sua validità, con conseguente impossibilità di essere nuovamente interpellato.

TITOLO II - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Transito di settore artistico, scambio di sede e mobilità

Art. 8. Transito di settore disciplinare dei Docenti

1. I docenti a tempo indeterminato delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare (art. 12 del DPR 83/24), previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale - o del CNAM, nelle more della costituzione delle commissioni per l'Abilitazione Artistica Nazionale - che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
2. Al fine di disporre delle necessarie competenze per la valutazione, il Consiglio Accademico può eventualmente avvalersi di una o più commissioni interne all'Istituzione.
3. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
4. Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6. e 8 del DPR 83/24.

Art. 9. Scambio di sede tra dipendenti appartenenti a diverse istituzioni

1. Due o più istituzioni AFAM possono autorizzare, su istanza congiunta degli interessati, lo scambio di sede tra dipendenti appartenenti (Art. 4 co. 10 del DPR 83/24):
 - a. al personale tecnico-amministrativo di ruolo non sottoposto al vincolo quinquennale di sede, purché inquadrati nello stesso profilo professionale previa valutazione di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale si richiede la mobilità;
 - b. al personale docente e ricercatore di ruolo non sottoposto al vincolo quinquennale di sede, purché appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare e profilo previa valutazione del curriculum da parte dei rispettivi Consigli accademici, sentite ove ritenuto necessario le strutture didattiche di riferimento.
2. Lo scambio è subordinato:
 - a. alla completa coincidenza del profilo professionale (per il personale tecnico-amministrativo) o del settore artistico-disciplinare e del relativo profilo (per il personale docente e ricercatore);
 - b. alla presentazione congiunta della richiesta da parte dei dipendenti interessati, corredata da motivazioni e nulla osta dei rispettivi Direttori delle rispettive istituzioni;
 - c. alla compatibilità con il fabbisogno e la programmazione dell'Istituto.
3. L'Istituto trasmette la relativa comunicazione al Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. Il provvedimento di scambio produce effetti dall'anno accademico successivo alla data del decreto di autorizzazione, adottato dai Direttori delle Istituzioni interessate, previo perfezionamento degli atti amministrativi necessari.
5. Il procedimento di scambio di sede precede l'eventuale mobilità e il reclutamento a tempo indeterminato, ed è così articolato:

- a. la presentazione delle domande deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione del piano triennale del fabbisogno, secondo tempistiche e modalità annualmente indicate;
 - b. la richiesta dei docenti interessati deve essere corredata dai rispettivi curriculum professionali e artistici, al fine di poter accertare l'adeguatezza del profilo didattico e artistico rispetto alle esigenze istituzionali dell'offerta formativa, della programmazione artistica e delle attività di ricerca dell'istituzione.
 - c. il Direttore comunicherà agli interessati l'esito della valutazione entro 10 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione delle domande.
6. In caso di esito positivo, il docente sarà sottoposto a vincolo quinquennale di permanenza nella nuova sede e non potrà partecipare a ulteriore mobilità entro lo stesso termine.

Art. 10. Procedure di Mobilità (Personale Docente e Ricercatore)

1. **Precedenza temporale rispetto al reclutamento:** Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 del DPR 83/2024 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni (Art. 4, comma 5 del DPR 83/2024).
2. **Criteri della mobilità:** Le procedure di mobilità rispettano i seguenti criteri (Art. 4, comma 5 del DPR 83/2024):
 - a. Pubblicazione di un bando sul sito dell'Istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e gli eventuali profili disciplinari.
 - b. Nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o affini anche esterni all'Istituzione, con riguardo alla rappresentatività di genere.
 - c. Valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o ordinanze ministeriali relative.
 - d. Valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo previsto, come annualmente indicato nelle ordinanze ministeriali. I criteri di valutazione delle predette esperienze devono essere inseriti nel bando di mobilità.
 - e. Impiego del budget assunzionale: Le procedure di mobilità comportano l'impiego di budget assunzionale per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) del DPR 83/2024. Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento del budget assunzionale (Art. 4, comma 7 del DPR 83/2024).
3. Nell'ambito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 4, comma 5 del DPR 83/24, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

CAPO II - Reclutamento a tempo indeterminato di personale docente

Art. 11. Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra (Art. 8, comma 1, lettera b) del DPR 83/2024).
2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito dell'Istituzione nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del DPR 83/2024. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (Art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 83/2024).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (Art. 8, comma 1, lettera d) del DPR 83/2024) anche in relazione a profili diversi.
4. **Convenzioni fra Istituzioni:** Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi sono disponibili.

Art. 12. Requisiti di Ammissione dei Candidati

1. **Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi ed essere nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando. Ulteriori specifiche sono rese ai sensi del DPR 83/2024.
2. **Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del DPR 83/2024, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (Art. 8, comma 1, lettera e), fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 31.
3. Eventuali esclusioni dalle procedure sono disciplinate nel rispetto dei termini di legge (ex DPR 83/2024).
4. **Domande di Partecipazione**
 1. **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (Art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 83/2024).
 2. **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 13. Commissioni Giudicatrici

1. **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (Art. 8, comma 1, lettera f) del DPR 83/2024).
2. Nel rispetto del principio di **pari opportunità**, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. **Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Art. 8, comma 1, lettera h) del DPR 83/2024). Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (Art. 8, comma 1, lettera g) del DPR 83/2024). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità.
4. **Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione, non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (Art. 8, comma 1, lettera f) del DPR 83/2024).
5. **Strumenti telematici:** Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (Art. 8, comma 1, lettera q) del DPR 83/2024).
6. **Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 8, comma 1, lettera p) del DPR 83/2024).

Art. 14. Svolgimento delle Prove d'Esame

7. **Tipologie delle prove:** Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
 - a. **Prova didattica:** A carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, della relativa ricerca artistica inseriti nel contesto normativo AFAM, che attesti la competenza didattica dei candidati (Art. 8, comma 1, lettera i) del DPR 83/2024). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 40 e 50 punti.
 - b. **Ulteriore prova:** Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare (Art. 8, comma 1, lettera l) del DPR 83/2024) con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a). Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere il totale di 75 punti nelle due prove.

La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in

relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.

8. **Punteggi e soglie di idoneità:** Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono attribuiti sino a un massimo di settantacinque punti (art. 8, comma 1, lettera m), del DPR 83/2024). Le prove si intendono superate se si consegue un punteggio complessivo non inferiore a cinquanta su settantacinque punti totali previsti nelle prove. Il Bando indica la ripartizione del punteggio tra le due prove e può stabilire soglie di idoneità e sbarramenti anche per le singole prove di cui al comma 7. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (art. 8, comma 1, lettera o), del DPR 83/2024).
9. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sugli eventuali portali sui quali è stato pubblicato il bando (incluso, ove previsto, il Portale unico del reclutamento InPA) avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 15. Valutazione dei Titoli

1. **Punteggio massimo:** La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita sino a un massimo di venticinque punti, con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando (Art. 8, comma 1, lettera n) del DPR 83/2024).
2. **Criteri di valutazione:** I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, possono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 16. Formazione e Approvazione delle Graduatorie

1. **Graduatoria e elenco idonei:** Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta su cento, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 14 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il Bando (Art. 8, comma 1, lettera a) del DPR 83/2024). La presente disposizione trova eccezione esclusivamente nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso. La presente graduatoria può essere valida per incarichi a TD su richiesta di altre istituzioni.

Art. 17. Reclutamento del Personale Docente a Tempo Determinato

1. Le procedure per il reclutamento del personale docente a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione didattica e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'Art. 9, comma 1 del DPR 83/2024.
2. L'Istituzione può procedere al reclutamento di personale docente a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 3, e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ovvero per far fronte a specifiche e motivate esigenze didattiche e scientifiche che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.
3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a cattedre a tempo pieno o a tempo definito (DPR 83/24, art. 9 comma 1).
4. La graduatoria per il reclutamento del personale a tempo determinato potrà essere utilizzata anche da istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del Bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 3 del 2003.
5. Per la pubblicazione e l'utilizzo delle graduatorie si fa riferimento all'art. 7.
6. Requisiti generali: I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi ed essere nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando.
7. Eventuali esclusioni dalle procedure sono disciplinate ai termini di legge (ex DPR n.83/2024).
8. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
 - a. Cattedre vacanti in organico ovvero non ancora coperte da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale;
 - b. Posti resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato;
 - c. Sostituzioni di personale assente per lunghi periodi (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata...) superiori a 20 giorni.
9. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'Art. 9 comma 1 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs. 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
 - a. Le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;
 - c. Le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato ed eventuale prova pratica, scritta, oppure orale;
 - d. Possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina

inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio ritenuti validi per l'accesso alla procedura.

10. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
 - a. Possesso dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2 del DPR 83/24, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
 - b. Titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - c. Attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
 - d. Qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
 - e. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.
11. Nel caso in cui sia prevista la prova pratica, che ha carattere facoltativo per il candidato, la stessa è riservata a coloro che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 80 su 100, non influenzando sulla idoneità già acquisita.
12. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura. I membri sono individuati dal Consiglio Accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Direttore o dalla competente struttura didattica, di docenti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, come deliberato dal Consiglio accademico. Il Consiglio Accademico può individuare nominativi di esperti esterni.
13. L'Istituzione può, in esito alle procedure di cui all'art. 9, comma 3 del DPR 83/2024, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 1 del DPR 83/2024. E' escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3 del D.Lgs. 297/94. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale.
14. Per quanto non previsto, il presente articolo si adegua a quanto stabilito dall'articolo 8 del DPR 83/24 e dall'art. 13 del presente Regolamento.
15. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione.

Art. 18. Utilizzo di graduatorie di altre istituzioni per supplenze a tempo determinato

1. In caso di esigenze didattiche impreviste e non programmabili (infortuni, maternità, aspettative o altre assenze temporanee del personale docente), l'Istituzione può avvalersi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, di graduatorie approvate da altre istituzioni AFAM, previa stipula di apposita convenzione.
2. La scelta della graduatoria da utilizzare è deliberata dal Consiglio Accademico, su proposta del Direttore, sulla base di criteri oggettivi quali: validità e recente approvazione, pertinenza del settore artistico-disciplinare, capienza della graduatoria, ragioni di vicinanza geografica.

3. Una volta stipulata la convenzione, l'Istituzione è tenuta a utilizzare integralmente la graduatoria prescelta, senza possibilità di ricorrere ad altre graduatorie di enti diversi sino al suo completo scorrimento.
4. La convenzione definisce le modalità di gestione e utilizzo della graduatoria, garantendo trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei candidati.

Art. 19. Incarichi di Insegnamento (DPR 83/2024, Art. 10)

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni possono attribuire incarichi di insegnamento. Questo avviene previa proposta del Consiglio accademico, conseguente a valutazioni di ordine didattico, e delibera del Consiglio di amministrazione, per la parte economica, affidando incarichi senza vincolo di subordinazione a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica.
2. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'istituzione. La disposizione è in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Art. 10, comma 1 del DPR 83/2024).
3. L'incarico è attribuito previo espletamento della ricognizione interna annuale, in monte ore. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, inclusi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi (art. 10, comma 1, del DPR 83/2024).
4. La commissione è composta da tre docenti interni e/o esterni all'Istituzione, nominata con Decreto del Direttore.
5. Modalità di conferimento e natura degli incarichi:
 - a. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo non sono conferibili al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima istituzione (Art. 10, comma 2 del DPR 83/2024);
 - b. Sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (Art. 10, comma 2 del DPR 83/2024);
 - c. L'attribuzione di questi incarichi non dà luogo, in ogni caso, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli (Art. 10, comma 2 del DPR 83/2024).
 - d. Requisiti generali: I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi ed essere nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando. Ulteriori specifiche sono rese ai sensi del DPR 83/2024.
 - e. Eventuali esclusioni dalle procedure sono disciplinate ai termini di legge (ex DPR n.83/2024).
6. Incarichi di "Visiting Professor":
 - a. Le istituzioni possono conferire incarichi, anche retribuiti, di «visiting professor» ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa (Art. 10, comma 4 del DPR 83/2024) ad evidenza pubblica per le necessità di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b. Tali incarichi hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni (Art. 10, comma 4 del DPR 83/2024);
 - c. La commissione per la valutazione è individuata ai sensi del comma 4 del presente articolo.

TITOLO III - RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI

CAPO III - Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 20. Indizione dei Bandi per il Reclutamento a Tempo Indeterminato

1. **Emanazione e pubblicazione del bando:** Le procedure di selezione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, distinte per settore artistico-disciplinare (con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate), sono bandite con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando specifica la natura a tempo pieno o a tempo definito della posizione (Art. 6, comma 1, lettera b) del DPR 83/2024).
2. **Modalità e tempistiche di pubblicazione:** Il bando è pubblicato sul Portale unico del reclutamento (InPA), sul sito dell'Istituzione nella sezione di Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi di Concorso e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del DPR 83/2024. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso su InPA (Art. 6, comma 1, lettera c) del DPR 83/2024).
3. **Possibilità di prevedere più posti:** Nell'ambito della medesima procedura, è possibile prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare (Art. 6, comma 1, lettera d) del DPR 83/2024).
4. **Convenzioni fra Istituzioni:** Il bando indica esplicitamente quando una procedura concorsuale è avviata in convenzione con altre Istituzioni, specificando chiaramente il numero dei posti disponibili e le relative sedi in cui questi saranno assegnati.

Art. 21. Requisiti di Ammissione dei Candidati

1. **Requisiti generali:** I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi ed essere nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando. Ulteriori specifiche sono rese ai sensi del DPR 83/2024.
2. **Requisiti specifici:** La partecipazione alle procedure è riservata a coloro che sono in possesso di un dottorato di ricerca, nonché a ricercatori a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura (Art. 6, comma 1, lettera e) del DPR 83/2024) fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo art. 31.
3. Eventuali esclusioni dalle procedure sono disciplinate ai termini di legge (ex DPR n.83/2024).

Art. 22. Domande di Partecipazione

1. **Modalità di presentazione:** Il bando definisce le modalità, anche telematiche, per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati (Art. 6, comma 1, lettera c) del DPR 83/2024).
2. **Termini di scadenza:** I termini di scadenza per la presentazione delle domande a procedure di reclutamento a tempo indeterminato non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

Art. 23. Commissioni Giudicatrici

1. **Composizione e nomina:** Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore (Art. 6, comma 1, lettera f) del DPR 83/2024)
2. Nel rispetto del principio di **pari opportunità**, è richiesta la presenza in commissione di almeno un componente di genere maschile e di almeno uno di genere femminile fatta salva l'oggettiva impossibilità di reperimento di commissari di entrambi i sessi appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare o a un settore affine.
3. **Incompatibilità e dimissioni:** Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Art. 6, comma 1, lettera h) del DPR 83/2024). Le dimissioni di un componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore (Art. 6, comma 1, lettera g) del DPR 83/2024). La commissione dovrà essere reintegrata con procedure disciplinate dal bando di reclutamento nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima delle dimissioni mantengono la loro validità.
4. **Limiti alla partecipazione:** I componenti della commissione non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali, di cui al presente articolo, indette da istituzioni nel medesimo anno accademico (Art. 6, comma 1, lettera f) del DPR 83/2024).
5. **Strumenti telematici:** Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale (Art. 6, comma 1, lettera q) del DPR 83/2024).
6. **Criteri specifici di valutazione:** Le commissioni giudicatrici determinano i criteri specifici di valutazione delle prove in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 6, comma 1, lettera p) del DPR 83/2024).

Art. 24. Svolgimento delle Prove d'Esame

1. **Tipologie delle prove:** Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
 - a. Una prova a carattere teorico o pratico in relazione al settore artistico disciplinare, della relativa ricerca artistica inseriti nel contesto normativo AFAM, che attesti l'attitudine alla ricerca dei candidati (Art. 6, comma 1, lettera i) del DPR 83/2024). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 45 e 60 punti.
 - b. Una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a) (Art. 6, comma 1, lettera l) del DPR 83/2024). Alla prova è attribuito il punteggio residuo per raggiungere il totale di punti nelle due prove compreso tra 80 e 90, come indicato al successivo comma 2.La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e

delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.

2. **Punteggi e soglie di idoneità:** Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono attribuiti da un minimo di 80 sino a un massimo di 90 punti (Art. 6, comma 1, lettera m) del DPR 83/2024). L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno 60 sui 90 totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo (Art. 6, comma 1, lettera o) del DPR 83/2024).
3. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è affisso all'albo ufficiale dell'Istituto, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sugli eventuali portali sui quali è stato pubblicato il bando (incluso, ove previsto, il Portale unico del reclutamento InPA) avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

Art. 25. Valutazione dei Titoli

1. **Punteggio massimo:** La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita da un minimo di 10 a un massimo di 20 punti, con riferimento ai profili disciplinari specificati nel bando ulteriori rispetto al richiamo al settore artistico disciplinare (Art. 6, comma 1, lettera n) del DPR 83/2024). Il punteggio risulta essere il complementare a 100 del punteggio stabilito nel comma 2 del precedente articolo.
2. **Criteri di valutazione:** I criteri di massima per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, possono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 26. Formazione e Approvazione delle Graduatorie

1. **Graduatoria e elenco idonei:** Al termine delle procedure di reclutamento, è approvata una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. È altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali, che abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno sessanta su cento, cumulato nel rispetto delle prove di cui all'art. 23 del presente Regolamento e del punteggio attribuito ai titoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'Istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto il Bando (Art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 83/2024). Tale disposizione trova tuttavia eccezione esclusivamente nel caso di procedure svolte congiuntamente fra Istituzioni, a condizione che tale modalità sia stata espressamente indicata nel Bando di concorso.
2. Per la pubblicazione e l'utilizzo delle graduatorie si fa riferimento all'art. 7.

CAPO IV - Reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per Contratti di Ricerca

Art. 27. Reclutamento del Personale Ricercatore a Tempo Determinato

1. Le procedure per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato sono indette per esigenze temporanee o specifiche, in base alla programmazione dell'attività di ricerca e alle disponibilità finanziarie, in conformità a quanto previsto dall' art. 9, comma 2, del DPR 83/2024.
2. L'Istituzione può procedere al reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato esclusivamente per le finalità e nelle modalità previste dall'articolo 9, comma 5, e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, ovvero per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca che non possono essere soddisfatte con il personale a tempo indeterminato in servizio, nel rispetto dei limiti della dotazione organica.
3. Gli incarichi a tempo determinato hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di due anni accademici, siano essi riferiti a posizioni a tempo pieno o a tempo definito (DPR 82/2024, art. 9, comma 2).
4. La graduatoria potrà essere utilizzata anche da Istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura solo previa sottoscrizione, evidenziata all'interno del Bando, di una specifica convenzione ovvero a seguito di stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 3/2003.
5. Per la pubblicazione e l'utilizzo delle graduatorie si fa riferimento all'art. 7
6. Requisiti generali: I candidati devono possedere i requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso ai pubblici impieghi ed essere nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando. Ulteriori specifiche sono rese ai sensi del DPR 83/2024.
7. Eventuali esclusioni dalle procedure sono disciplinate ai termini di legge (ex DPR n.83/2024).
8. Il reclutamento a tempo determinato è finalizzato a coprire:
 - a. Incarichi vacanti in organico ovvero non ancora coperti da personale a tempo indeterminato e per le quali non è possibile utilizzare budget assunzionale.
 - b. Posti di ricercatori resi vacanti a seguito di processi di mobilità del personale a tempo indeterminato.
 - c. Sostituzioni di personale assente per lunghi periodi (es. maternità, aspettativa, malattia prolungata...) superiori a 20 giorni.
9. Le procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di cui all'Art. 9, comma 2 del DPR 83/24 sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del D.lgs. 165/2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
 - a. Le procedure sono indette per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate dall'Istituzione. L'indizione avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del

bando sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del DPR 83/24 e nel portale del reclutamento InPA;

- c. Le procedure di selezione avvengono tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato ed eventuale prova pratica, scritta, oppure orale;
 - d. Possono partecipare alle procedure coloro che sono in possesso di un Dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 30 del presente regolamento. Nel periodo transitorio è richiesto il diploma accademico di secondo livello o laurea magistrale o titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché titoli equipollenti conseguiti all'estero per i quali sia stata acquisita l'equipollenza entro la presentazione della domanda, specifici per la disciplina inserita nel bando come deliberati dal Consiglio accademico. Il bando individua con precisione i titoli di studio specifici e/o affini ritenuti validi per l'accesso alla procedura.
10. Nell'ambito della valutazione dei titoli di cui alla lettera c) sono valutabili i seguenti titoli:
 - a. Titoli di studio e culturali di alta qualificazione.
 - b. Attività di ricerca svolta nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso.
 - c. Qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di ricerca artistica, scientifica o professionale.
 - d. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca artistica, scientifica o professionale.
 11. Nel caso in cui sia prevista la prova pratica, che ha carattere facoltativo per il candidato, la stessa è riservata a coloro che hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 80 su 100, non influenzando sulla idoneità già acquisita.
 12. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione che indice la procedura. I membri sono individuati dal Consiglio Accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal Direttore o dalla competente struttura didattica, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, come deliberato dal Consiglio accademico. Il Consiglio Accademico può individuare nominativi di esperti esterni.
 13. Per quanto non previsto dal presente articolo, il presente Regolamento si adegua a quanto stabilito dall'articolo 6 del DPR 83/24.
 14. La graduatoria di merito ha validità per la durata massima stabilita dal bando e comunque non più di due anni dalla data di approvazione e pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 28. Contratti di ricerca

1. L'Istituzione può stipulare contratti di ricerca per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca finanziati interamente da soggetti esterni pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. I costi della posizione, ivi compresi il trattamento economico, contributivo e previdenziale, sono integralmente coperti dal finanziamento esterno.
2. I contratti di ricerca sono conferiti mediante procedure dettagliate nei singoli bandi. Le procedure di selezione sono finalizzate alla valutazione:
 - a. dell'aderenza del progetto di ricerca proposto agli obiettivi del bando;

- b. della coerenza e della qualificazione del curriculum scientifico e professionale dei candidati rispetto all'attività oggetto del contratto;
 - c. delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca.
- 3. I bandi di selezione sono pubblicati sul sito dell'Istituzione, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del DPR 83/24 garantendo adeguata pubblicità e trasparenza. I bandi contengono informazioni dettagliate circa:
 - a. la durata e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - b. i diritti e i doveri del titolare del contratto;
 - c. il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - d. i requisiti richiesti ai candidati e le modalità di valutazione.
- 4. I titolari dei contratti di ricerca non possono svolgere attività di docenza o di supporto alla didattica, salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni normative specifiche.

TITOLO IV - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 29. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato

- 1. Il reclutamento del personale tecnico e amministrativo avviene mediante procedure selettive pubbliche, ispirate ai principi di imparzialità, oggettività e trasparenza e finalizzate a garantire efficacia, efficienza, economicità e rapidità di espletamento delle procedure. Le selezioni possono avvalersi di strumenti avanzati di valutazione delle conoscenze, delle capacità tecniche e gestionali, nonché di strumenti informatici per la preselezione e l'elaborazione dei dati.
- 2. Le commissioni giudicatrici sono nominate nel rispetto dei criteri previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, garantendo imparzialità, professionalità e assenza di conflitti di interesse.
- 3. I bandi di concorso pubblico per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo indicano, nel rispetto della normativa contrattuale vigente:
 - a) i profili professionali richiesti e le principali funzioni da svolgere nell'organizzazione dell'Istituzione;
 - b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
 - c) i punteggi assegnati alle prove di selezione, riservando almeno il 90% del punteggio complessivo alle prove per i concorsi per titoli ed esami;
 - d) il contenuto delle prove, prevedendo, in caso di selezioni per profili tecnici, almeno una prova di carattere pratico-applicativo. Le prove devono prevedere anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e/o della conoscenza di specifiche applicazioni informatiche.
- 4. Prima della pubblicazione dei bandi di concorso, si espletano le procedure di mobilità volontaria previste dall'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001. La valutazione delle domande di mobilità si svolge secondo i seguenti criteri:
 - a) nomina di una commissione tecnica composta da tre unità appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativi AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello oggetto della procedura;
 - b) valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e delle eventuali precedenze previste dal CCNL di comparto;

- c) valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, cui deve essere attribuito almeno il 50% del punteggio massimo.
5. Le istituzioni possono avviare procedure di reclutamento congiunte. Con riferimento alle aree che presentano un solo posto nella rispettiva dotazione organica, le Istituzioni possono effettuare progressioni verticali tra aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell'articolo 5, comma 1, lett. a) del DPR 83/2024, riservando almeno il 50% dei posti all'accesso dall'esterno mediante concorso. I bandi devono individuare le Istituzioni che gestiscono le progressioni interne e quelle che indicano la corrispondente procedura concorsuale esterna. Tali procedure sono affidate a una commissione composta esclusivamente da soggetti esterni alle istituzioni coinvolte, secondo criteri oggettivi che prescindono dall'appartenenza istituzionale dei partecipanti.

Art. 30. Reclutamento del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato o con incarico di lavoro autonomo

1. Per far fronte temporaneamente a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile sopperire con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni.
2. In presenza di peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non fronteggiabili con il personale di ruolo o con contratti a tempo determinato nei limiti della dotazione organica, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'Istituzione può conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. Tali incarichi, senza vincolo di subordinazione, sono finanziati con risorse proprie dell'Istituto e attribuiti nel rispetto dell'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31. Disposizioni Transitorie in Materia di Reclutamento

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono aperte anche a coloro che:
 - a. Risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e negli Elenchi A e B relativi al processo di statizzazione.
 - b. Hanno superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto o altra procedura pubblica e conseguentemente, abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/2024, il parere previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del medesimo DPR è reso dal CNAM.
3. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR 83/24, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.
4. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle Istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3 del DPR 83/2024, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
 - b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM.

Art. 32. Precedenze nelle procedure selettive

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dall'Istituto per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, sono riconosciute riserve, precedenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del DPR 487/1994, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. Le precedenza sono riconosciute solo previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto.
3. L'attribuzione delle precedenza è effettuata dalla Commissione di selezione soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.
4. Le precedenza non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.

Art. 33. Riserve di posti previste dalla legge

1. Nei concorsi pubblici banditi dall'Istituzione per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite.
3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati dal bando.
4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva. In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o

insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art. 34. Nomina dei Vincitori

5. **Assunzione:** Il Direttore o il vicario, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provvede all'assunzione del vincitore con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico sulla verifica degli atti (art. 8, comma 1, lettera r), del DPR 83/2024). Nel caso di reclutamento in convenzione fra più Istituzioni, il Direttore dell'Istituzione capofila comunica alle Istituzioni consorziate le scelte di sede dei vincitori e il Direttore della sede prescelta provvede all'assunzione del vincitore previo relativo Decreto di nomina.
6. **Riesame:** Come dall'Art. 8, comma 1, lettera r del DPR 83/2024.
7. **Permanenza nella sede:** I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo non inferiore a cinque anni (Art. 8, comma 1, lettera s) del DPR 83/2024).

Art. 35. Trattamento dei Dati Personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati e dei membri delle commissioni avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii.

Art. 36. Rinvio normativo e entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPR 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, previa approvazione da parte degli organi competenti dell'Istituzione. Dello stesso viene data informativa alla RSU ai sensi dell'art. 149, co. 9, del CCNL IR sez. AFAM 2019-2021 sottoscritto il 18/01/2024.
 - Approvato dal CA e dal CdA all'unanimità dei presenti in data 26/08/2025.